



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

TUTELA DEL SEGNALANTE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITA'

Verbale del Consiglio Generale del 13 dicembre 2023 – all. A

Deliberazione n. 459 del 20 febbraio 2026 del Commissario Straordinario dell'Automobile Club
d'Italia

INDICE

Art. 1 Definizioni	pag. 5
Art. 2 Finalità e oggetto	pag. 6
Art. 3 Ambito di applicazione	pag. 6
Art. 4 Soggetti tutelati	pag. 6
Art. 5 Canali di segnalazione	pag. 7
Art. 6 Destinatari della segnalazione	pag. 7
Art. 7 Oggetto della segnalazione	pag. 8
Art. 8 Canali interni di segnalazione	pag. 9
Art. 9 Elementi della segnalazione	pag. 10
Art. 10 Gestione della segnalazione	pag. 11
Art. 11 Tutela del segnalante	pag. 12
Art. 12 Protezione dei dati personali	pag. 14
Art. 13 Disposizioni finali	pag. 15

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **“D.lgs.n. 24/2023”**: il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e le disposizioni normative nazionali;
- **“Linee guida Whistleblowing”**: le Linee guida deliberate in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **“Persona segnalante”** - **“Whistleblower”**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di condotte illecite e/o irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- **“Persona coinvolta”**: la persona menzionata nella segnalazione a cui è attribuita la condotta illecita o la persona comunque implicata nella violazione;
- **“Segnalazione”**: la comunicazione delle informazioni sulle violazioni presentata attraverso la “Piattaforma Whistleblowing” secondo criteri e modalità dettate dal D.lgs. 24/2023;
- **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all’art. 5 del presente Regolamento, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- **“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”**: il soggetto individuato dall’Organo di indirizzo politico per il presidio dei compiti di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e cui compete la gestione delle segnalazioni di condotte illecite inerenti l’ACI;
- **“Direttore Centrale per la Federazione ACI”**: il soggetto individuato dal PIAO cui compete, per la Federazione ACI, la gestione delle segnalazioni di condotte illecite relative agli Automobile Club federati;
- **“Custode d’Identità”**: soggetto individuato dall’Amministrazione non coinvolto nel processo di gestione della segnalazione che, su esplicita e motivata richiesta dell’Autorità giudiziaria, consente al RPCT e al Direttore Centrale per la Federazione ACI di accedere all’identità del segnalante qualora questi non abbia comunicato la propria identità all’atto della segnalazione;
- **“Piattaforma Whistleblowing”**: la piattaforma informatizzata utilizzata per l’inoltro delle segnalazioni;
- **“GDPR”**: il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- **“Codice Privacy”**: il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato D.lgs. 101/2018.

Art. 2 Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato in applicazione dei principi enunciati dal D.lgs. n. 24/2023 posti a tutela delle persone (Whistleblowers) che segnalano condotte illecite e/o irregolarità relative a disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI) e degli Automobile Club federati regolarmente costituiti ai sensi dello Statuto ACI (di seguito la Federazione e singolarmente l'Automobile Club).
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la procedura di presentazione e gestione - attraverso i canali di cui all'art. 8 - delle segnalazioni relative alle violazioni di cui i Whistleblowers siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni di condotte illecite e/o irregolarità inerenti l'ACI e la Federazione.

Art. 4 Soggetti tutelati

1. Le tutele previste dal presente Regolamento, in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 24/2023, si applicano ai soggetti che possono effettuare le segnalazioni di condotte illecite come di seguito individuati:
 - a. dipendenti in servizio presso le Strutture dell'ACI o presso un Automobile Club, anche con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b. dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti al controllo dell'ACI o di un Automobile Club;
 - c. lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ACI o un Automobile Club, sulla base di un rapporto giuridico;
 - d. lavoratori e collaboratori di fornitori di beni e servizi che svolgono la loro attività presso l'ACI o un Automobile Club o che realizzano opere in favore di questi;
 - e. volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; che svolgono la loro attività presso l'ACI o un Automobile Club;
 - f. soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'ACI o di un Automobile Club.
2. Le tutele previste per i soggetti di cui al precedente comma si applicano anche:

- a. quando il rapporto giuridico con l'ACI o l'Automobile Club non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o nelle fasi precontrattuali;
- b. durante il periodo di prova;
- c. quando il rapporto giuridico con l'ACI o l'Automobile Club si è sciolto ove le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art. 5 Canali di segnalazione

1. La segnalazione delle condotte illecite e/o delle irregolarità è effettuata attraverso i canali interni appositamente istituiti dall'ACI in conformità a quanto previsto nel D.lgs. n. 24/2023.
2. La segnalazione delle condotte illecite e/o delle irregolarità è effettuata anche attraverso il canale esterno istituito, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 24/2023, presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. i canali interni di segnalazione non sono attivi;
 - b. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - c. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
 - d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
3. La segnalazione delle condotte illecite può, altresì, essere effettuata mediante divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. il segnalante, a seguito di una segnalazione interna a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge, ha effettuato una segnalazione esterna all'ANAC che, a sua volta, non ha fornito alcun riscontro nei termini previsti;
 - b. il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC che, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alla segnalazione entro i termini previsti dalla legge;
 - c. il segnalante ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente - sulla base di circostanze concrete e informazioni effettivamente acquisibili - che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - d. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere un efficace seguito.
4. È fatta salva la facoltà del segnalante di inviare direttamente una denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile.

Art. 6 Destinatari della segnalazione

1. Le segnalazioni di condotte illecite e/o irregolarità potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ACI, effettuate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, sono inviate al RPCT dell'ACI per le finalità di cui al successivo articolo 10.
2. Le segnalazioni di condotte illecite e/o irregolarità potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità degli Automobile Club federati, effettuate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, sono inviate al Direttore Centrale della Direzione per la Federazione ACI per le finalità di cui al successivo articolo 10.
3. Le segnalazioni pervenute a soggetti diversi da quelli preposti alla gestione delle stesse, indicati nei commi precedenti, sono comunque considerate “segnalazioni whistleblowing” solo qualora il segnalante dichiari espressamente di volersi avvalere del sistema di tutele previsto dal D.lgs. n. 24/2023, ovvero, tale volontà sia comunque desumibile dal contesto della comunicazione. In tali casi, le segnalazioni devono essere trasmesse al RPCT dell'ACI o al Direttore Centrale per la Federazione ACI, secondo le rispettive competenze, entro sette (7) giorni dal ricevimento dandone contestuale notizia al segnalante.
4. Nelle ipotesi in cui il soggetto destinatario delle segnalazioni versi in situazioni di conflitto di interesse, tale soggetto si astiene e provvede all'inoltro della segnalazione:
 - a. al RPCT dell'ACI se il conflitto di interesse riguarda il Direttore Centrale per la Federazione ACI;
 - b. al Direttore Centrale per la Federazione ACI se il conflitto di interesse riguarda il RPCT dell'ACI.
5. Ai fini del presente Regolamento si considera in conflitto di interesse un soggetto che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. coincida con la persona segnalante, con la persona coinvolta o menzionata nella segnalazione;
 - b. intrattenga rapporti personali significativi con la persona segnalata;
 - c. si trovi in una posizione di subordinazione o dipendenza funzionale rispetto ai soggetti oggetto di segnalazione;
 - d. abbia partecipato, anche indirettamente, ai processi o alle decisioni oggetto della segnalazione;
6. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Segretario Generale dell'ACI, la stessa viene gestita dal RPCT dell'ACI che, qualora l'istruttoria non si concluda con un provvedimento di archiviazione, provvede a comunicare l'esito al Presidente dell'ACI.
7. Nel caso in cui i destinatari delle segnalazioni risultino assenti per un periodo superiore ai 15 giorni lavorativi la segnalazione sarà presa in carico da un Gestore Supplente individuato dal Segretario Generale.

Art. 7 Oggetto della segnalazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle segnalazioni relative alle violazioni concernenti:
 - a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché le infrazioni delle previsioni dettate dal codice di comportamento o dal codice etico adottati dall'ACI e dagli Automobile Club federati;
 - b. condotte illecite relative ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e sistemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - d. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (MOGC231) previsti nel citato decreto;
 - e. irregolarità che possono costituire "elementi concreti/sintomatici" tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal D.lgs. n. 24/2023;
 - f. condotte volte ad occultare le violazioni di cui ai precedenti punti;
 - g. comportamenti che non hanno ancora concretizzato un illecito ma che il segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

2. Non possono essere oggetto di segnalazione:
 - a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro o di collaborazione ivi compreso il rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate (a titolo esemplificativo sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, conflitti interpersonali con altri lavoratori o con i superiori gerarchici);
 - b. le segnalazioni di violazioni già disciplinate dagli atti dell'Unione europea o nazionali che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (a titolo esemplificativo Procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato, protezione dei segnalanti nell'ambito degli enti creditizi);
 - c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - d. le segnalazioni fondate su meri sospetti e voci di corridoio.

3. In ogni caso, gli illeciti segnalati devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza, anche in modo casuale, in virtù dell'ufficio rivestito o dell'attività lavorativa o professionale svolta a vantaggio dell'ACI o di un Automobile Club. Non è, peraltro, necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e/o dell'autore degli stessi, essendo, invece, sufficiente che abbia ragionevoli motivi per ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato, sulla base delle circostanze di fatto e delle informazioni in suo possesso.

Art. 8 Canali interni di segnalazione

1. Per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e/o irregolarità di cui al presente Regolamento, l'ACI si avvale della Piattaforma Whistleblowing dedicata e conforme alle previsioni normative previste per la tutela del segnalante che consente di effettuare le segnalazioni sia in forma scritta che orale.
2. La piattaforma è accessibile dal Sito web istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club (sezione "Amministrazione Trasparente" / sottosezione "Altri Contenuti" / "Prevenzione della Corruzione" / "Whistleblowing") ed è raggiungibile da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).
3. La piattaforma è protetta con sistemi crittografici che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e degli altri soggetti eventualmente menzionati nelle segnalazioni, nonché del contenuto delle stesse e della relativa documentazione allegata. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni fase della procedura e tutte le informazioni sono accessibili esclusivamente ai soggetti segnalanti e ai destinatari delle segnalazioni.
4. La segnalazione potrà essere effettuata utilizzando la Piattaforma Whistleblowing secondo le seguenti modalità presenti nell'applicativo:
 - a. segnalazione scritta, attraverso la compilazione dei campi predefiniti;
 - b. segnalazione orale, attraverso la registrazione di un messaggio;
 - c. richiesta di un incontro in presenza con il destinatario delle segnalazioni, in ragione degli ambiti di competenza di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
5. Una volta inviata la segnalazione, la procedura informatizzata rilascia al segnalante un avviso di ricevimento e genera un codice univoco di identificazione (Key code). Tale codice consente al segnalante di accedere in qualunque momento alla piattaforma al fine di:
 - a. verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
 - b. integrare la segnalazione con informazioni aggiuntive;
 - c. dialogare, anche in forma anonima, con il RPCT ovvero con il Direttore Centrale per la Federazione ACI, per eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti.
6. Qualora il segnalante abbia scelto di rendere nota la propria identità, i relativi dati confluiscono in una sezione separata della piattaforma oscurata anche al RPCT dell'ACI o al Direttore Centrale per la Federazione ACI. L'accesso ai dati identificativi del segnalante può essere formalmente autorizzato dal Custode dell'Identità ove ciò sia necessario all'attività di verifica, previa richiesta motivata ed esplicita da parte dell'Autorità giudiziaria. La Piattaforma Whistleblowing traccia il momento in cui vengono sbloccati i dati identificativi.

Art. 9 Elementi della segnalazione

1. La segnalazione delle condotte illecite e/o irregolarità deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire al RPCT dell'ACI o al Direttore Centrale per la Federazione ACI, di acquisire ogni elemento utile per effettuare verifiche, accertamenti e valutazioni sulla fondatezza dei fatti segnalati.
2. In particolare, la segnalazione deve contenere almeno:
 - a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
 - b. la descrizione dettagliata dei fatti;
 - c. le generalità degli autori delle violazioni e/o irregolarità segnalate e degli eventuali altri soggetti coinvolti o potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati, ovvero ogni altro elemento utile alla identificazione di tali soggetti.
3. Il segnalante può scegliere se rendere note le proprie generalità o utilizzare la procedura di segnalazione mantenendo l'anonimato.
4. La segnalazione deve, inoltre, contenere ogni altra informazione o documento nella disponibilità del segnalante che possa confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Peraltro, qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT dell'ACI o il Direttore Centrale per la Federazione ACI possono chiedere al segnalante di fornire elementi integrativi sempre tramite il canale interno dedicato.

Art. 10 Gestione della segnalazione

1. Acquisita la segnalazione attraverso Piattaforma Whistleblowing, il RPCT dell'ACI o il Direttore Centrale per la Federazione ACI, rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione.
2. Il RPCT dell'ACI o il Direttore Centrale per la Federazione ACI, entro 30 giorni (lavorativi) dalla ricezione della stessa, effettuano una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta al fine di valutarne l'ammissibilità quale "segnalazione di whistleblowing".
3. Verificata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT dell'ACI e il Direttore Centrale per la Federazione ACI avviano l'istruttoria interna sulle condotte denunciate e sui fatti descritti nella segnalazione effettuando ogni attività ritenuta utile a considerarne la fondatezza, ivi compresa l'audizione di terze persone che possono riferire sui fatti segnalati. A tali soggetti non viene trasmessa la segnalazione, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, stralci della segnalazione avendo cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti menzionati nella segnalazione.
4. Nello svolgimento dell'istruttoria interna, il RPCT dell'ACI e il Direttore Centrale per la Federazione ACI possono avvalersi del supporto di altre Strutture dell'Ente e dell'Automobile Club per l'acquisizione di atti e documenti, adottando tutte le misure necessarie alla tutela dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione, e possono, altresì, richiedere al whistleblower

chiarimenti, documenti o ulteriori informazioni tramite il canale di segnalazione interno. La metodologia da impiegare nello svolgimento dell'attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento e le circostanze in cui si è verificato. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

5. In ogni caso, il RPCT e il Direttore Centrale per la Federazione ACI, non possono accertare le responsabilità individuali, né sottoporre a controlli di legittimità o di merito gli atti e i provvedimenti oggetto di segnalazione adottati dall'ACI o dagli Automobile Club.

6. L'istruttoria interna sulla segnalazione deve concludersi entro sessanta (60) giorni e al segnalante deve essere data notizia della conclusione e degli esiti della stessa:

- a. entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento,
- b. o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette (7) giorni dalla presentazione della segnalazione.

7. Qualora, all'esito dell'istruttoria, la segnalazione risulti fondata, il RPCT e il Direttore Centrale per la Federazione, informano immediatamente le Autorità e gli Organi preposti, interni o esterni all'Ente o all'Automobile Club, ognuno secondo i profili di rispettiva competenza. In tal caso, la segnalazione viene inviata espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, con indicazione della dicitura "Riservata - Segnalazione whistleblowing", a mezzo posta elettronica certificata, ai soggetti di seguito indicati:

- a. Dirigente della Struttura alla quale è ascrivibile il fatto, per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato;
- b. Responsabile UPD ai fini dell'attivazione del relativo procedimento disciplinare;
- c. Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC.

All'atto della trasmissione della segnalazione il RPCT dell'ACI e il Direttore Centrale per la Federazione ACI, inviano al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

8. In caso di inammissibilità della segnalazione o di sua manifesta infondatezza, il RPCT dell'ACI o il Direttore Centrale per la Federazione ACI, archiviano motivatamente la segnalazione, informandone il segnalante.

9. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT o il Direttore Centrale per la Federazione ACI sullo stato della segnalazione; gli stessi, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive, rispondono alla richiesta di informazioni entro il termine di dieci (10) giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

10. Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il RPCT e il Direttore Centrale per la Federazione ACI assicurano la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque (5) anni dalla ricezione

e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti eventualmente avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

11. Nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 il RPCT rende conto delle segnalazioni ricevute, archiviate e istruite, senza compromettere la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

Art. 11 Tutela del segnalante

1. Il sistema delle tutele predisposto per i soggetti che effettuano una segnalazione di condotte illecite, conformemente a quanto previsto nel D.lgs. n. 24/2023, si articola in:

- a. tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;
- b. tutela da eventuali ritorsioni.

2. Il RPCT ACI, il Direttore Centrale per la Federazione ACI ed il Custode dell'identità garantiscono la massima riservatezza delle generalità del segnalante e di ogni altro elemento della segnalazione - ivi compresa la documentazione ad essa allegata - nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. In particolare:

- a. qualora per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza della segnalazione, i dati del segnalante vengono debitamente oscurati così come ogni altra informazione dalla quale si possa desumere la sua identità;
- b. ove la segnalazione dia luogo a un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante è sottratta al diritto di accesso e non può essere rivelata nelle ipotesi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- c. qualora, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, il responsabile del procedimento valuta, su istanza dello stesso, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT o al Direttore Centrale per la Federazione ACI. È fatto divieto assoluto al RPCT e al Direttore Centrale per la Federazione ACI, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, rivelare l'identità del segnalante medesimo al responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.
- d. qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, non è possibile dar seguito al relativo procedimento se il segnalante non acconsente espressamente alla

rivelazione della propria identità: la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare;

- e. ove necessario, il RPCT o il Direttore Centrale per la Federazione ACI trasmettono la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023; laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il Custode d'Identità, accertata la presenza, nella specie dei presupposti normativi per il disvelamento dell'identità, autorizza il RPCT o il Direttore Centrale per la Federazione ACI a fornire tale indicazione previa notifica al segnalante.

3. Il soggetto che segnala una condotta illecita non può subire, in conseguenza della segnalazione, misure ritorsive o discriminatorie, quali, ad esempio, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento o altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, che provochi o possa provocare anche solo indirettamente effetti negativi sul segnalante e/o sulle sue condizioni di lavoro.

4. Qualora il segnalante ritenga di aver subito ritorsioni o di essere stato discriminato in ragione della sua segnalazione, può comunicare tale circostanza esclusivamente all'ANAC cui compete di accertare la veridicità di quanto affermato dal segnalante. In questi casi spetta all'ACI o all'Automobile Club l'onere di dimostrare che le misure adottate, ritenute dal segnalante discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti e i provvedimenti adottati, per i quali viene accertata la natura discriminatoria o ritorsiva, sono nulli.

5. In ogni caso, le segnalazioni di condotte illecite e la documentazione ad esse allegata sono sottratte all'accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 oltre che all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs. 33/2013.

6. Il sistema di tutele previsto in favore del segnalante si applica anche alle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, che potrebbero subire ritorsioni in ragione dei rapporti con il segnalante o del ruolo assunto nell'ambito della segnalazione stessa.

7. Le tutele di cui ai precedenti commi vengono meno nel caso in cui sia accertata giudizialmente, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

8. Le tutele di cui al presente articolo non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Art. 12 Protezione dei dati personali

1. L'ACI tratta i dati personali degli autori delle segnalazioni effettuate attraverso Piattaforma Whistleblowing e degli eventuali altri soggetti coinvolti nelle segnalazioni, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal d.lgs. 101/2018, dal D.lgs. n.24/2023 e dalle Linee guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 e n. 1 approvate con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025, nonché da ogni ulteriore norma dettata in materia a livello nazionale e sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

2. L'ACI tratta i dati di cui al paragrafo 1 in qualità di Titolare autonomo ai sensi degli artt. 4 par. 7, 24 e 25 del GDPR. I suddetti dati sono trattati dal RPTC dell'ACI nonché dal Direttore Centrale per la Federazione ACI individuati quali Referenti del trattamento dall'Organigramma privacy dell'Ente, secondo quanto previsto all'art. 2-quaterdecies del D.lgs. n.196/2003.

Art. 13 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali nonché alle eventuali ulteriori disposizioni normative e regolamentari emanande negli ambiti disciplinati dal presente Regolamento che trovino applicazione nelle amministrazioni pubbliche.

2. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club federati nella sezione "Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti / Whistleblowing" e anche in "Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Regolamenti".